REGOLAMENTO (CEE) N. 3166/75 DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 1975

che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari del Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese [1], in particolare il protocollo n. 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2905/74 del Consiglio, del 7 novembre 1974, che istituisce una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari del Portogallo [2], in particolare l'articolo 1,

considerando che l'articolo 2 del protocollo n. 1 succitato stabilisce che l'importazione dei prodotti citati qui di seguito sotto il regime doganale stabilito agli articoli 1 e 2 dello stesso protocollo è soggetta al massimale indicativo annuo indicato a fronte, al di sopra del quale possono essere ripristinati i dazi doganali da applicare nei confronti di paesi terzi :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Massimale (in t)
55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	8 883

considerando che le importazioni nella Comunità dei prodotti originari del Portogallo col beneficio del regime doganale succitato hanno raggiunto, per imputazione, il massimale indicativo in questione ; che il ripristino dei dazi doganali degli stessi prodotti viene reso necessario dalla situazione sul mercato della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

A partire dal 7 dicembre 1975 e fino al 31 dicembre 1975, la riscossione dei dazi doganali che possono essere applicati nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Origine
55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	Portogallo

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 1975.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 301 del 31. 12. 1972, pag. 165.
(2) GU n. L 313 del 25. 11. 1974, pag. 24.